



**REGOLE IN MATERIA DI
OPERATIVITA' CON SOGGETTI ATTIVI
NEL SETTORE DEI MATERIALI DI
ARMAMENTO**

- Estratto -

OGGETTO

Le presenti Regole definiscono le disposizioni che il Gruppo Intesa Sanpaolo intende adottare nell'attività bancaria e/o di finanziamento con soggetti che operano nel settore dei materiali di armamento.

CONTESTO NORMATIVO

Il principale riferimento normativo nel settore degli armamenti a livello internazionale è rappresentato dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, per contrastare e reprimere i programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa. Nell'ambito delle Nazioni Unite è stato adottato nel 2013 il Trattato internazionale sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty - ATT) che ha l'obiettivo di regolamentare il commercio di armi convenzionali e prevenire il traffico illecito delle stesse, al fine di contribuire alla sicurezza internazionale.

A livello europeo i principali provvedimenti in materia sono stati adottati dal Consiglio dell'Unione europea mediante le posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC. In particolare:

- la posizione comune 2003/468/PESC prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione di armi, con l'obiettivo di evitare che vengano elusi gli embarghi imposti dall'ONU, dall'Unione europea o dall'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea) sulle esportazioni di armi, nonché i criteri stabiliti nel Codice di condotta dell'Unione per le esportazioni di armi;
- la posizione comune 2008/944/PESC, con l'obiettivo di rafforzare la convergenza delle politiche degli Stati Membri in materia di controllo delle esportazioni di armi, indica i criteri comuni (norme minime) che devono essere presi in considerazione dagli Stati Membri al momento di valutare le domande di licenza d'esportazione di tecnologia e attrezzature militari, lasciando impregiudicato il diritto degli Stati Membri di applicare politiche nazionali più restrittive, essendo tali esportazioni di competenza nazionale.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato altresì la direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009 (successivamente modificata dalla direttiva UE 2016/970) che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione europea di prodotti per la difesa, con l'obiettivo di semplificare e armonizzare le procedure nazionali di rilascio delle licenze.

Il principale riferimento normativo in Italia nel settore degli armamenti è costituito dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185 (*"Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"*) e successive modifiche e integrazioni, dal relativo regolamento attuativo (D.M. 7 gennaio 2013, n. 19) e dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. DT 58988 del 22 luglio 2015. Le Società del Gruppo che effettuano attività bancaria o di finanziamento e le Filiali estere sono inoltre assoggettate alle normative di settore locali.

PRINCIPI GENERALI

In coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico Intesa Sanpaolo formula l'esplicito divieto di porre in essere ogni tipo di attività bancaria o di finanziamento connessa con la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, quali:

- armi nucleari, biologiche e chimiche;
- bombe a grappolo e a frammentazione;
- armi contenenti uranio impoverito;
- mine terrestri anti-persona.

Consapevole della necessità di sostenere la difesa nazionale ed europea, unitamente ai Paesi alleati nella NATO, Intesa Sanpaolo limita la propria attività bancaria e/o di finanziamento, tramite gli ordinari processi aziendali, alle sole operazioni che riguardino la produzione e/o la commercializzazione di materiali di armamento ai Paesi che appartengono all'Unione europea e/o alla NATO.

Più in dettaglio, ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, Intesa Sanpaolo opera in via ordinaria attraverso transazioni e finanziamenti relativi alla produzione, alle compravendite domestiche, all'importazione, all'esportazione, al trasferimento intracomunitario e al transito di materiale di armamento utilizzato in via definitiva da forze armate e relativi enti preposti alla difesa nonché da forze di polizia locali:

- in e tra Paesi appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO;
- senza riguardo al Paese di produzione e/o provenienza del materiale di armamento, qualora l'utilizzatore finale sia un ministero o un ente governativo italiano, forze armate o di polizia italiane.

Ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, sono inoltre consentite, ma soggette a un processo di approvazione straordinario, le operazioni riguardanti Paesi non appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO, subordinatamente alla presenza di programmi intergovernativi con la Repubblica Italiana. Tali operazioni, per cui è previsto un iter di valutazione rafforzato, sono sottoposte all'autorizzazione preventiva del Comitato di Direzione.

Le altre Banche e Società del Gruppo non sono autorizzate ad effettuare operazioni che riguardino la produzione e/o la commercializzazione di materiali di armamento. Le sole Banche estere del Gruppo possono richiedere specifica e preventiva autorizzazione alla Capogruppo qualora tali operazioni riguardino materiali di armamento destinati all'utilizzo in via definitiva da parte di forze armate e relativi enti preposti alla difesa nonché di forze di polizia del Paese di insediamento della Banca stessa; tali operazioni sono soggette all'iter di valutazione rafforzato e sono sottoposte all'autorizzazione preventiva del Comitato di Direzione.

È in ogni caso sempre consentito supportare le attività civili e quelle di funzionamento generale dei soggetti operanti nel settore degli armamenti, purché non coinvolti nella produzione e/o nella commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali.